

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49295

## UFFICIO DEL SINDACO

**Prot. n°5455**

**Ordinanza Contingibile ed urgente n°63**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EFFICACI DAL 19 MAGGIO.**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### **Visti:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;

#### **Viste:**

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020;

**Richiamate** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15, 20,25,28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40 e 41 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 46 del 04.05.2020 prot. n°4921;

**Visto** il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

**Preso atto**, quindi, che SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita raccomandare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamati**

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

**Dato atto che**

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Montepaone;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

**ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a decorrere dal 19 maggio 2020:

**1. il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi nel territorio comunale previste nel DPCM del 17 maggio 2020 e nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, e negli allegati 1 e A alla medesima;**

2. di dare atto che per quanto attiene il mercato del "Lunedì" al fine di poter garantire il rispetto delle stringenti misure appositamente previste nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e per il quale sarà adottato separato provvedimento, al momento, si conferma quanto stabilito con propria ordinanza n°46 del 04.05.2020 prot. n°4921, e precisamente: "**È consentito il mercato settimanale (Lunedì) solo ed esclusivamente per la vendita di generi alimentari ferme restando le misure igienico-sanitarie e nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti Covid 19**";

Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nel DPCM 17 maggio 2020 con relativi allegati e quanto contenuto Ordinanza Del Presidente della Giunta Regionale n°43 del 17.05.2020.

Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze Sindacali emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

**DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Soverato;
  - Alla Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

**AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

### **COMUNICA**

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

**Montepaone, 19.05.2020**

**IL SINDACO**  
**F.to ( Mario MIGLIARESE)**